

Prot.: 473/23/fncf/fta

Roma 2 marzo 2023

A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro Sedi

Oggetto: FORMAZIONE ECM: cosa cambia con la conversione in Legge del c.d. Milleproroghe

Gentilissimi,

vi informiamo che è stata pubblicata in G.U. Serie Generale n.49 del 27-02-2023 la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*.

Quello che era stato definito un “quadriennio” inizialmente, si conferma invece con la Legge di conversione un triennio (2020-2022) con un anno in più di proroga (2023).

L’articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 5 (obbligo formativo ECM) prevede infatti che: *“All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.”*

Fino al 31 dicembre 2023, sarà dunque ancora possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza prevista dello scorso anno. La misura, inoltre, prevede per tutti i professionisti sanitari l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.

Nel testo coordinato del DL 198/22 con la Legge di conversione 14/2023, è prevista anche una “compensazione” per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019); *“1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017- 2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua”*.

La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere dunque conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento che dovrà emanare la Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e già trascorsi.

Cordiali saluti.

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”